



# Comune di Isola del Giglio

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Provincia di Grosseto

Il Sindaco

## ORDINANZA n° 13 del 16 giugno 2020

\*\*\*\*\*

Oggetto: **MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19. OBBLIGO DI DETENZIONE E UTILIZZO DELLA MASCHERINA PROTETTIVA (ANCHE NON CERTIFICATA) IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, ISOLA DEL GIGLIO E ISOLA DI GIANNUTRI, E DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO SIA INTERNO CHE ESTERNO.**

\*\*\*\*\*

### IL SINDACO

**Considerato che** l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, "Misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19" e, in particolare, l'art. 1 e l'art. 2 comma 1;

**Visti** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati nel periodo di massima intensità del contagio da COVID-19;

**Viste** le Ordinanze del Presidente della Regione Toscana emesse nel periodo di massima intensità del contagio da COVID-19;

**Considerato che**, a seguito dell'apertura dei confini regionali e internazionali, con l'avvio della stagione estiva, il flusso di turisti sulle due isole è cresciuto implicando una presenza di persone rilevante che, in taluni casi, non recepiscono le precauzioni sull'uso dei dispositivi di protezione, rendendo necessario un provvedimento urgente in grado di precisare le modalità di utilizzo delle mascherine protettive e a riguardo del distanziamento fisico minimo di 1 metro.

**Ritenuto che** a breve le due isole registreranno una presenza di turisti per i quali è necessario e urgente disporre la massima attenzione sull'uso delle protezioni e sul distanziamento tra le persone;

**Preso atto che** le mani sono la principale via di trasmissione di germi (batteri, virus, ecc.) e che pertanto, per prevenire la trasmissione di virus o di altri germi patogeni, la misura più importante da adottare è il lavaggio continuo delle mani;

**Ritenuto che** l'uso di *Dispositivi di Protezione Individuale* unitamente al mantenimento del cosiddetto *Distanziamento fisico* sono stati considerati strumenti necessari, minimi, essenziali e capaci ad impedire o quantomeno ostacolare la diffusione dell'epidemia da Covid-19;

**Ricorda che** l'uso della mascherina aiuta a limitare la diffusione del virus ma deve essere adottata in aggiunta al lavaggio delle mani ed alle misure di igiene respiratoria;

**Raccomanda che** è importante indossare ma anche smaltire la mascherina in modo corretto altrimenti ciò può costituire una fonte di infezione;

**Ritenuto**, pertanto, di prevedere, in via precauzionale, l'utilizzo obbligatorio delle mascherine chirurgiche monouso (anche non certificate) o di altro strumento idoneo a coprire naso e bocca, secondo modalità che garantiscano un rafforzamento delle misure di tutela della salute dei singoli e della collettività, tenuto conto del fattore di rischio nei vari contesti tra cui le ridotte dimensioni dei centri urbani del comune;

**Ritenuto** dover intervenire per fornire alcune attenzioni o limitazioni, in considerazione del maggior flusso turistico previsto per le prossime settimane, a stagione turistica oramai avviata nella quale è fortemente raccomandato l'uso della mascherina come dispositivo indispensabile di protezione;

**Al fine** di tutelare la salute pubblica e mantenere uno stato di controllo del territorio a garanzia di una serena estate ai cittadini e turisti;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000;

## **ORDINA**

1. Su tutto il territorio comunale, l'utilizzo obbligatorio della mascherina protettiva (anche non certificata) o di altro strumento idoneo a coprire naso e bocca:
  - in tutti gli spazi chiusi sia pubblici che privati aperti al pubblico, quando si è in presenza di più persone oltre che sui mezzi di trasporto pubblico locale, nei servizi non di linea, taxi e noleggio con conducente;
  - negli spazi aperti sia pubblici che aperti al pubblico - quando ci si trova all'interno dei Centri Urbani;
  - fuori dai centri abitati, solo quando si è in presenza di più persone e non è possibile riuscire a mantenere il distanziamento fisico previsto in almeno di 1 metro;
2. La detenzione "a portata di mano" della mascherina protettiva, anche laddove non sia previsto l'obbligo di indossarla;
3. Ai titolari e gestori delle attività commerciali o degli uffici (pubblici e privati), di inibire l'accesso alle persone non dotate di tali dispositivi e di esporre all'esterno del locale la presente ordinanza in modo visibile all'utenza e agli organi preposti al controllo;
4. Il lavaggio frequente delle mani considerando che il lavaggio e la disinfezione delle mani sono decisivi per la prevenzione dell'infezione;
5. Di stabilire che la presente ordinanza ha validità a partire dal giorno 16 giugno 2020 e fino al termine dello Stato di Emergenza Sanitaria in corso;
6. Che dall'obbligo su esposto siano esentati:
  - i bambini di età inferiore ai sei anni;
  - le persone che non le tollerano a causa di particolari condizioni psicofisiche opportunamente documentate mediante certificazione medica;
  - le persone conviventi tra loro allorché riescono mantenere comunque una distanza interpersonale minima di 1 metro con altre persone a loro intorno.

7. di evitare ogni forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico.

## **DISPONE**

1. che la presente abbia effetto immediato e che copia del presente provvedimento sia pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni, sul sito internet istituzionale e ne sia data notizia attraverso i mezzi di comunicazione;
2. che copia del presente atto sia trasmessa alla Polizia Municipale, per quanto di competenza;
3. che copia del presente atto sia trasmessa, altresì, alla Prefettura, al Comando della Stazione dei Carabinieri di Isola del Giglio, ai Carabinieri Forestali Isola del Giglio ed alla Guardia Costiera di Giglio Porto.

## **INFORMA**

- che i trasgressori delle disposizioni della presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 19/2020 convertito con modifiche nella legge 35/2020;
- che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso amministrativo al TAR Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.



IL SINDACO  
Sergio Ortelli